

atti indonei + (NORMA) 25



Registrato al Personale

D.M. n. 003047

Al Ministro degli Affari Esteri

UFF. CONTROLLO AFFARI ESTERI
25 LUG. 1991
Prot. <u>5582</u>

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO **REG. ALLA CORTE DEI CONTI**
Add. 2 8 GEN. 1992
Reg. 2 ESTERI Foglio N. 90
IL MAGISTRATO DIRETTORE

VISTO il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli Affari Esteri e, in particolare, l'art. 208 concernente l'indennizzo spettante al personale in servizio all'estero che abbia subito danni in conseguenza di disordini, fatti bellici, nonché di eventi connessi con la sua posizione all'estero;

VISTO il D.P.R. 20 gennaio 1976, n. 932, contenente le norme di esecuzione del sopra citato art. 208;

VISTO il D.I. 20 giugno 1985, n. 2766, registrato alla Corte dei Conti in data 16 luglio 1985, Reg. 13, fog. 82, con il quale il limite di cui al terzo comma dell'art. 7 del D.P.R. 20 gennaio 1976, n. 932, veniva fissato, per il periodo 1° gennaio 1985 - 31 dicembre 1987, nella misura di ottanta volte l'indennità base annuale lorda di servizio all'estero di cui alla tabella 19 allegata al D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, o gli altri assegni ad essa corrispondenti indicati nel comma medesimo;

VISTO il D.I. 1° dicembre 1987, n. 6592, registrato alla Corte dei Conti in data 19 maggio 1988, Reg. 10, fog. 166, con il quale il disposto di cui al D.I. 20 giugno 1985, n. 2766 veniva prorogato a valere dal 1° gennaio 1988;

CONSIDERATO che l'art. 7/III comma del già citato D.P.R. 932/76 stabilisce che l'indennizzo non può in alcun caso superare il limite fissato dal Ministro per gli Affari Esteri, di concerto con il Ministro del Tesoro, con suo decreto;

VISTA la nota n. 031/5689 del 19 marzo 1991 con cui il Presidente della Commissione nominata ai sensi dell'art. 208 del D.P.R. n. 18/67 ha comunicato alla Direzione Generale del Personale e dell'Amministrazione





Al Ministro degli Affari Esteri

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO

che detta Commissione nella seduta dell'11 marzo 1991 ha ravvisato l'esigenza di aggiornare il limite massimo dell'indennizzo spettante al personale per danni subiti all'estero;

RAVVISATA la necessità di fissare ad un livello congruo, anche in relazione al costo della vita, il limite per l'indennizzo spettante al personale per danni subiti all'estero, ai sensi del sopracitato art. 7/III comma del D.P.R. 932/76;

SENTITO, ai sensi dell'art. 172 del D.P.R. n. 18/67, il parere espresso dalla Commissione Permanente di Finanziamento nella seduta del 26 marzo 1991 (verbale n. 172);

D E C R E T A

Il limite di cui al terzo comma dell'art. 7 del D.P.R. 20 gennaio 1976, n. 932 è stabilito a valere dal 1° gennaio 1991, nella misura di 200 (duecento) volte l'indennità base annuale lorda di servizio all'estero, di cui alla tabella 19 allegata al D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, o gli altri assegni ad essa corrispondenti indicati nel comma medesimo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, 27 marzo 1991

IL MINISTRO DEL TESORO

Silvio Angelo Pavani
Stato per il Tesoro

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

F. De Michelis

Roma, li 15-7-91

OSTO n. 65
Di Ditta *Contante*
Dott. *Angelo PAGLIARANI*